

Decreto n. 2714 del 2 ottobre 2017

Presa d'atto dell'esecuzione delle lavorazioni relative al trattamento ignifugo eseguite nel corpo di fabbrica originario dell'Edificio Scolastico Temporaneo Lotto 18 oggetto del contratto principale di cui al Rep.n. 0006 del 27/09/2012 in Comune di Mirandola (Mo) e ridefinizione del Quadro Tecnico Economico.

Premesso:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici riguardanti in prevalenza il territorio della Regione Emilia-Romagna;
- che con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;
- che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, con la quale è stata concessa la deroga ad alcune disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa;
- che con Ordinanza n. 5 del 05/07/2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole che ha previsto la costruzione di soluzioni alternative, costituite da edifici scolastici temporanei per le scuole non riattivabili entro il settembre 2013 e dall'acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di moduli prefabbricati modulari scolastici, per la durata di nove mesi, per le scuole riparabili entro il settembre 2013;
- che con Ordinanza n. 7 del 05/07/2012 a titolo "Realizzazione Edifici Scolastici Provvisori - Approvazione documentazione ed atti di gara" è stata indetta la gara per la progettazione e la realizzazione dei n. 28 E.S.T., nonché, è stato approvato il relativo quadro economico comportante una complessiva spesa pari a Euro 56.420.000,00;
- che le Ordinanze n. 78 del 21/11/2012, n. 17 del 18/02/2013 e n. 68 del

07/06/2013 hanno rimodulato il Programma Operativo Scuole elevando l'importo per la realizzazione degli E.S.T. da Euro 56.420.000 a Euro 74.000.000;

- che con Ordinanza n. 104 del 12/09/2013 è stato ulteriormente rimodulato il Programma Operativo Scuole elevando l'importo per la realizzazione degli E.S.T. da € 74.000.000 a € 79.500.000;
- che le Ordinanze n. 19 del 13/03/2014, n. 52 del 30/06/2014, n. 79 del 05/12/2014, n. 7 del 04/02/2015 e n. 41 del 06/08/2015 hanno confermato il costo complessivo stimato per la realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei di Euro 79.500.000;
- che le Ordinanze n. 8 del 26/02/2016 e n. 7 del 14/03/2017 hanno rimodulato ulteriormente il Programma Operativo Scuole portando l'importo per la realizzazione degli E.S.T. a € 79.000.000.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visto il Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fino al 31 dicembre 2018.

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
- i comunicati dell'ANAC del 22 aprile e del 03 maggio 2016, con i quali è stato precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 19 aprile 2016, mentre le disposizioni del d.lgs. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016.

Premesso che, con riferimento al Lotto n. 18 degli EST relativo alla Scuola Primaria "Dante Alighieri" nel Comune di Mirandola (MO), ad esito delle procedure di gara previste dalla sopra citata ordinanza n. 7/2012:

- con Decreto n. 4 del 30/07/2012 è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria all'A.T.I.: C.M.C. di Ravenna (Capogruppo) – Eschilo 1 S.r.l. (Mandante) – AR.CO. Lavori Soc. Coop. (Mandante);

- con Decreti n. 34 del 23/08/2012 e n. 62 del 20/09/2012 è stato approvato il Progetto Esecutivo presentato dalla medesima ATI ed il relativo quadro tecnico economico, ed aggiudicato definitivamente alla stessa ATI la realizzazione dell'EST di cui trattasi, per un importo complessivo di Euro 2.265.002,90;
- in data 27/09/2012 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0006, (CUP n. J49H12000260001 – CIG n.4402420FE5), per il corrispettivo contrattuale di Euro 1.507.440,00, oltre ad IVA;
- con nota assunta al Prot.n. CR/2013/6558 del 02/04/2013 l'Impresa Eschilo 1 S.r.l. ha informato la Stazione Appaltante di aver presentato, in data 19/03/2013, presso il Tribunale Civile di Roma, ricorso contenente la domanda di concordato preventivo ex art. 161 della Legge Fallimentare, e che pertanto, da tale data non era più nelle condizioni di poter presentare nuove offerte e/o acquisire nuove obbligazioni relative a lavori pubblici e privati; contestualmente rinunciava a fare parte dell'A.T.I. esecutrice del Lotto 18 E.S.T.;
- che con sentenza n. 770/2013 è stato dichiarato il fallimento della ditta Eschilo 1 S.r.l. di Roma, che ha determinato lo scioglimento del rapporto di mandato e la conseguente venuta meno dei poteri di gestione e rappresentanza, già in capo alla mandataria capogruppo;
- che le imprese costituenti l'ATI originaria non sottoposte a tale procedura, ovvero la Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna (Mandataria) ed AR.CO. Lavori Soc. Coop. di Ravenna (Mandante), ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni complementari, hanno conseguentemente costituito un nuovo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, con Atto Notarile Rep. n. 1802 e Racc. n. 390 del 04/03/2013, rilasciato dal Notaio Bruno Cappelletti, agli della Stazione Appaltante;
- con Decreto n. 738 del 05/08/2013 sono stati affidati i lavori complementari relativi all'EST Lotto 18, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006;
- in data 16/09/2013 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto dei lavori complementari di cui al Rep. n. 0162 (CIG n. 5295790029), per il corrispettivo contrattuale di Euro 1.395.177,08, oltre ad IVA;
- con Decreto n. 1651 del 06/12/2013 è stata approvata la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n° 1 dell'appalto originario per il corrispettivo risultante di Euro 170.423,14, di cui Euro 162.028,83 per lavori ed Euro 8.394,31 per oneri della sicurezza, oltre IVA;
- in data 07.03.2014 è stato sottoscritto il relativo atto integrativo di appalto, di cui al Rep. n. 0246 per il corrispettivo contrattuale di Euro 170.423,14, oltre ad IVA.

Dato atto che in data 19/07/2013 a seguito dell'esame documentale e del sopralluogo di verifica svolto dai VVF del Comando Provinciale di Modena, il Comando stesso aveva rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per l'EST originario oggetto del contratto di cui al Rep.n. 0006 del 27/09/2012.

Considerato che:

- a seguito della realizzazione dei lavori complementari ex art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, come sopra descritti, si è resa necessaria la

presentazione di una nuova pratica per l'ottenimento del CPI riferito al contratto in argomento presso il Comando Provinciale dei VVF di Modena;

- il collegamento tra il corpo di fabbrica originario e il corpo in ampliamento, come richiesto dalla Dirigenza Scolastica, ha implicato la necessità di istruire un'unica pratica per entrambi gli edifici presso il Comando Provinciale dei VVF e, conseguentemente, il riesame dell'intero plesso scolastico ha interessato anche il corpo di fabbrica originario, come detto già in possesso del CPI;
- in data 31/07/2013 il Comando Provinciale VVF ha rilasciato, nel corso della nuova istruttoria tecnica relativa all'intero plesso scolastico, il parere di conformità del progetto alla vigente normativa di prevenzione incendi, contenente l'espressa prescrizione, relativa alla reazione al fuoco dei materiali, di *"garantire il trattamento della copertura in legno delle aule con prodotti vernicianti omologati in classe 1"*.

Dato atto che:

- la prescrizione di cui sopra, non era stata espressamente impartita all'atto del rilascio del parere di conformità del progetto alla normativa antincendio per l'edificio originario, né per analoghe strutture realizzate dal medesimo Appaltatore per conto del Commissario Delegato nei comuni di Finale Emilia e Concordia sulla Secchia; tale circostanza pertanto non ha reso prevedibile la nuova prescrizione impartita dal Comando Provinciale VVF da parte dei professionisti antincendio incaricati dall'Appaltatore;
- in data 28/05/2015 il Comando Provinciale VVF, a conclusione dell'istruttoria per il rilascio del CPI relativo all'intero plesso scolastico costituito dal corpo originario e dal corpo in ampliamento, ha dichiarato di non poter rilasciare *"le prescritte attestazioni di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendi (Certificato di Prevenzione Incendi) ai sensi dell'Art. 4 commi 2 e 3 del DPR 151/2011"*.

Vista:

- la necessità di garantire l'operatività ed il pieno utilizzo dell'edificio scolastico è stato avviato un confronto tra l'Appaltatore e la Stazione appaltante;
- la nota dell'Appaltatore, in qualità di progettista del 10/02/2016, Prot.n. 182-DCI-2016, con la quale ha dichiarato che il trattamento ignifugo prescritto dai VVF con il parere sopracitato del 31/07/2016 *"non trova fondamento nella normativa vigente"*, anche in ragione del fatto che per il corpo originario, come per altre strutture analoghe realizzate dallo stesso Appaltatore per il Commissario Delegato, il Comando Provinciale VVF aveva rilasciato i relativi CPI, senza alcuna prescrizione in merito. L'Appaltatore ha inoltre dichiarato che la prescrizione impartita non era in alcun modo prevedibile; pertanto, gli oneri relativi non potevano essere imputabili allo stesso.

Preso atto che il RUP, con comunicazione inviata a mezzo email in data 11/06/2016, assunta al Prot.n. CR/2016/31872 del 13/06/2016 ha:

- ordinato all'Appaltatore di procedere con la posa in opera del trattamento ignifugo richiesto dal Comando Provinciale dei VVF sia nel corpo originario

- che nel corpo in ampliamento, realizzato dal medesimo Appaltatore con separato contratto, circostanza che, ha comportato il rilascio di un nuovo CPI relativo all'intero plesso scolastico (corpo originario e corpo in ampliamento);
- disposto che i costi relativi all'intervento sarebbero stati interamente a carico dell'Appaltatore per l'intera istruttoria tecnica e per l'applicazione del trattamento ignifugo del corpo in ampliamento, mentre per il corpo originario i costi di applicazione del trattamento sarebbero stati a carico della Stazione Appaltante, in quanto per tale corpo di fabbrica l'Appaltatore aveva già conseguito il CPI;
 - richiesto alla Direzione Lavori ed all'Appaltatore di valutare in contraddittorio i costi relativi agli interventi di applicazione del trattamento ignifugo necessario per l'ottenimento del CPI.

Vista l'urgenza di garantire la disponibilità dell'edificio scolastico entro l'inizio del nuovo anno scolastico 2016/17, il RUP, in data 29/06/2016 con Prot.n. CR/2016/35354, ha emesso un Ordine di Servizio per la realizzazione del trattamento ignifugo sia nel corpo originario che nel corpo in ampliamento al fine dell'ottenimento del CPI per l'intero EST, chiedendo di stimare i relativi costi.

Atteso che:

- in data 07/07/2016 con email, assunta al Prot.n. CR/2016/37293 del 08/07/2016, l'Appaltatore ha inviato al Direttore dei Lavori e al RUP, per conoscenza, copia del progetto e dei conteggi relativi ai lavori necessari per l'ottenimento del CPI;
- in data 20/07/2016 con nota, assunta al Prot.n. CR/2016/39511 del 20/07/2016, il Direttore dei Lavori ha consegnato la documentazione tecnico-economica relativa ai lavori necessari per l'ottenimento del CPI, in attesa dell'approvazione della documentazione stessa e delle indicazioni operative da impartire all'Appaltatore.

Dato atto che:

- in data 26/07/2016, con PEC di cui al Prot.n. CR/2016/40435, il RUP ha approvato la documentazione tecnico-economica trasmessa dal DL ed ha ribadito la necessità di avviare l'esecuzione dei lavori necessari per l'ottenimento del CPI nel più breve tempo possibile;
- per mero errore materiale la suddetta PEC non è pervenuta al DL, e che pertanto lo stesso è venuto a conoscenza di quanto disposto solo in seguito dall'Appaltatore, che nel frattempo aveva avuto accesso al luogo dei lavori, eseguito e completato gli stessi, in accordo con la Dirigenza Scolastica;
- solo in data 02/08/2016, ad applicazione dell'impregnante ignifugo ultimata, la Direzione Lavori ha potuto effettuare il sopralluogo, unitamente al professionista antincendio che l'Appaltatore, in qualità di progettista, aveva incaricato al fine di redigere la dichiarazione relativa all'applicazione dei prodotti ignifughi con la quale integrare la pratica antincendio;
- del suddetto sopralluogo erano stati informati, ed inviati a partecipare, anche i membri della Commissione di Collaudo;

- il professionista antincendio incaricato dall'Appaltatore ha rilasciato una dichiarazione attestante che il verniciante trasparente ignifugo applicato è corrispondente alle prestazioni richieste ai fini antincendio;
- la FIOR-COLOR Srl, ditta subappaltatrice incaricata dell'applicazione di detto trattamento ignifugo, ha rilasciato la dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali;
- in data 06/09/2016 l'Appaltatore ha presentato la SCIA presso il Comando Provinciale dei VVF di Modena, a seguito della quale e del successivo sopralluogo effettuato dai VVF, è stata confermata in data 28/10/2016, con nota del Comando Provinciale dei VVF, la validità del CPI, relativo all'intero plesso scolastico, rilasciato in data 19/07/2013 con scadenza il 26/11/2017;
- la presentazione della SCIA è pertanto intervenuta in tempo utile per la regolare ripresa dell'attività scolastica, in coerenza con le disposizioni del RUP;
- in data 23/01/2017 l'Appaltatore ha trasmesso alla Stazione appaltante la conferma di validità del CPI.

Preso atto che:

- il RUP ha accertato nei modi stabiliti dal D.P.R. n. 207/2010 la non imputabilità alla Stazione Appaltante delle circostanze che hanno portato alla necessità di maggiori e diversi lavori finalizzati all'ottenimento dei CPI rispetto a quelli previsti da contratto, motivando circa la loro sopravvenienza successivamente alla redazione del progetto, alla consegna delle aree ed all'esecuzione dei lavori principali, e precisando le ragioni per cui si è resa necessaria l'esecuzione di tali lavorazioni aggiuntive;
- con l'Ordine di Servizio del 29/06/2016 il RUP ha assegnato all'Appaltatore un tempo utile di 6 giorni naturali e consecutivi per l'applicazione dell'impregnante ignifugo;
- il DL, tenuto conto delle circostanze sopra in sintesi richiamate, ha confermato di non essere materialmente nelle condizioni di potersi esprimere sul rispetto dei tempi esecutivi, pur constatando che l'applicazione dell'intervento ignifugo, come attestato dalla dichiarazione resa dal professionista incaricato e dal successivo deposito della SCIA da parte dell'Appaltatore in data 06/09/2016, è intervenuta in tempo utile per la regolare ripresa dell'attività didattica e in coerenza con la richiesta del RUP;
- il DL ha altresì confermato di ritenere opportuno che si proceda con la contabilizzazione delle opere solo dopo che la Commissione di Collaudo ed il RUP si siano conclusivamente espressi, anche sui tempi di realizzazione;
- il RUP, con nota di cui al Prot.n. CR/2017/5159 del 08/02/2017 ha chiesto alla Commissione di Collaudo di esprimersi sull'accettazione dei lavori eseguiti;
- la Commissione di Collaudo, con nota assunta al Prot.n. CR/2017/7546 del 27/02/2017, ha comunicato il proprio nulla osta alla contabilizzazione dei lavori;
- la contabilizzazione delle opere realizzate potrà pertanto avvenire con l'emissione da parte della Direzione Lavori del Conto Finale, e con

l'emissione del Certificato di Pagamento da parte del RUP, stante che la relativa spesa trova capienza all'interno del Quadro economico dell'intervento, nonché nel QE generale di cui all'Ordinanza n. 7 del 14/03/2017.

Considerato che le lavorazioni necessarie ed indispensabili per l'ottenimento del CPI per l'intero plesso scolastico Lotto 18 EST, sono state determinate da cause impreviste, sorte all'atto dell'istruttoria del CPI, e non prevedibili in fase progettuale e che le stesse erano necessarie alla funzionalità ed operatività dell'intero plesso scolastico.

Vista la documentazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori, in cui sono dettagliate le motivazioni che hanno comportato la necessità delle lavorazioni oggetto del presente dispositivo, per un importo netto per le lavorazioni integrative di Euro 43.613,05, di cui 41.464,86 per lavori ed Euro 2.148,19 per oneri della sicurezza.

Dato atto che i maggiori oneri derivanti dalle lavorazioni necessarie per l'ottenimento del CPI trovano copertura all'interno del quadro tecnico economico generale degli EST di cui all'Ordinanza n. 7 del 14/03/2017, nel quale sono state modificate alcune voci rispetto al quadro tecnico economico generale approvato con Decreto n. 1651 del 06/12/2013.

Considerato che per le motivazioni suesposte è stato ridefinito il quadro tecnico economico dell'EST 18 di Mirandola (MO) che risulta così rideterminato, come espressamente richiesto dal Comando V.V.F. di Modena, per sopravvenute esigenze normative:

LOTTO	18	UBICAZIONE :	MIRANDOLA	(MO)
Den.:	PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" PRESSO IL NUOVO POLO SCOLASTICO			
QUADRO ECONOMICO (Art. 16 D.P.R. n. 207/2010)				
I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:				
A)	LAVORI			
A.1.	Lavori a base d'asta a corpo		1.650.000,00	
A.1.1.	Ribasso offerto	-13,14%	-216.810,00	
A.1.2.	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		74.250,00	
	Somma			1.507.440,00
A.2.	Lavori di perizia n. 1		186.540,21	
A.2.1.	Ribasso offerto	-13,14%	-24.511,38	
A.2.2.	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		8.394,31	
	Somma			170.423,14
A.3.	Lavori per l'ottenimento del CPI		47.737,58	
A.3.1.	Ribasso offerto	-13,14%	-6.272,72	
A.3.2.	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		2.148,19	
	Somma			43.613,05
A.4.	Lavori complementari (al netto del ribasso d'asta)		1.326.298,34	
A.4.1.	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		68.878,74	
	Somma			1.395.177,08
	SOMMANO LAVORI			3.116.653,27

Dato atto che le opere sono state completate in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico 2016/2017, senza causare alcun inconveniente all'Amministrazione Comunale di Mirandola, né all'Amministrazione Appaltante, né alla Dirigenza Scolastica.

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visto l'art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano come parti integranti e sostanziali:

1. di prendere atto dell'esecuzione delle lavorazioni relative al trattamento ignifugo eseguite nell'Edificio Scolastico Temporaneo Lotto 18, oggetto del contratto principale di cui al Rep.n. 0006 del 27/09/2012 in Comune di Mirandola (Mo), necessarie per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, relativo all'intero plesso scolastico (corpo fabbrica originario e corpo in ampliamento), per un costo aggiuntivo netto di Euro 43.613,05, di cui 41.464,86 per lavori ed Euro 2.148,19 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%;
2. di approvare il nuovo quadro tecnico economico delle spese del Lotto n. 18 dell'EST, rideterminato in base agli oneri previsti dalle lavorazioni necessarie per l'ottenimento del CPI, come riportato in premessa, per un importo pari ad Euro 3.116.653,27;
3. di prendere atto che le lavorazioni necessarie per l'ottenimento del CPI sono state eseguite dalle imprese CMC di Ravenna ed AR.CO. Lavori Soc. Coop;
4. di prendere atto che i lavori sono stati ultimati entro la regolare ripresa dell'attività didattica 2016-2017;
5. di dare atto che gli oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento in oggetto trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, secondo quanto disposto da ultimo con Ordinanza n. 7 del 14.03.2017;

6. di provvedere agli adempimenti di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, secondo quanto all'uopo previsto;
7. di dare atto che la somma dovuta verrà corrisposta in sede di emissione del Conto Finale.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)